

## **Statuto**

### *Art 1*

L'Associazione di volontariato, fondata nel 1987 dai Lions del Distretto 108 Ib e sostenuta dai Lions Club dei Distretti Lions lombardi (108 Ib1, Ib2, Ib3 ed Ib4), assume la denominazione di

### **ASSOCIAZIONE LIBRO PARLATO LIONS**

#### **Centro Di Milano "Romolo Monti"**

#### ONLUS

con sede in Milano, ed è qui di seguito indicata come "l'Associazione".

### *Art 2*

L'Associazione, organizzazione iscritta al "*Registro Generale Regionale del Volontariato*" al "*Foglio n° 669 progressivo 2670 – sezione A) SOCIALE*", ha finalità di solidarietà sociale, durata illimitata, non ha fini di lucro e non può distribuire eventuali avanzi di gestione.

Secondo la suddivisione dell'Art 10 DL 4 dicembre 1997 n° 460, opera nei seguenti settori: promozione della cultura e dell'arte, assistenza sociale, istruzione, formazione, beneficenza.

L'Attività dell'Associazione concerne ogni attività volta alla promozione educativa e culturale e alla formazione professionale a favore di ciechi, ipovedenti gravi e dislessici e, in genere, di persone che, a causa di disabilità fisiche o sensoriali, non sono in grado di leggere autonomamente.

A tal fine l'associazione provvederà:

a) alla produzione e distribuzione gratuita di testi di studio, libri e pubblicazioni

di ogni specie, registrati su CD-Rom e su qualsiasi altro supporto adatto alla registrazione

b) alla distribuzione gratuita di testi di studio, libri e pubblicazioni su internet

c) alla formazione professionale mediante corsi gratuiti di informatica.

L'Associazione, per svolgere la propria attività, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite di propri associati e simpatizzanti.

#### *Art 3*

L'anno sociale, in conformità all'annata lionistica, decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

#### *Art 4*

Gli associati vengono distinti in:

a) Soci Ordinari: persone fisiche che versano la relativa quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

b) Soci Sostenitori: Clubs Lions e Leo del Multidistretto 108 Italy che versano la relativa quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

c) Soci Benemeriti: Clubs Lions e Leo del Multidistretto 108 Italy, nonché Associazioni, Enti o singole persone fisiche che con donazioni finanziarie liberali superino del 100% la quota stabilita per i Soci Sostenitori. A questa categoria appartengono anche i Soci Fondatori, che sono però esenti da qualunque contribuzione.

L'Associazione riconosce inoltre come "Amici dell'Associazione Libro Parlato" le persone fisiche e giuridiche che occasionalmente, con elargizioni liberali, contribuiscono alle spese di gestione dell'Associazione.

Gli "Amici dell'Associazione Libro Parlato", non essendo Soci, non hanno diritto al voto.

#### *Art 5*

##### Diritti e doveri dei Soci

I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti all'accettazione ed all'osservanza dello Statuto ed al rispetto dei regolamenti, delle delibere e delle disposizioni adottate dagli organi decisionali. Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa annuale, con l'eccezione dei Soci Fondatori.

#### *Art 6*

##### Ammissione di nuovi Soci

L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta di adesione all'Associazione formulata per iscritto.

In caso di rigetto della richiesta la deliberazione deve essere motivata.

#### *Art 7*

##### Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio viene meno per uno dei seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto (a mezzo raccomandata A/R, fax o e-mail), almeno due mesi prima della scadenza dell'anno sociale
- b) per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo: per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto; per morosità; per altri motivi che comportino indegnità.

Il Socio dichiarato decaduto ha la possibilità, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di esclusione, di presentare ricorso, a mezzo raccomandata

A/R, al Collegio dei Garanti, cui spetta la decisione sul provvedimento del Consiglio Direttivo.

#### *Art 8*

#### Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario/Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

#### *Art 9*

#### Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipazione alle assemblee sia ordinarie che straordinarie tutti i Soci in regola col versamento delle rispettive quote sociali.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo
- per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali
- per deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo

b) su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno un quarto degli associati.

#### *Art 10*

##### Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate, presso la sede dell'Associazione o anche in luogo diverso purché in Italia, con avviso spedito agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di svolgimento, con raccomandata, anche a mano, o con ogni altro mezzo (telegramma, fax, e.mail) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e può essere indicata la data e l'ora di seconda convocazione.

#### *Art 11*

##### Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

L'Assemblea, in sede straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, tranne

che per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, per le quali occorre sempre il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i Soci aventi diritto di voto.

E' ammessa la presenza per delega da conferirsi per iscritto ad altro Socio.

Ciascun Socio può essere portatore di non oltre due deleghe.

I Soci che non siano persone fisiche possono essere rappresentati dal loro legale rappresentante o da persona da questi delegata.

#### *Art 12*

##### Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; per decisione del suo Presidente, su particolari argomenti, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto e, in questo caso, il Presidente può scegliere tre scrutatori tra i presenti..

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente.

#### *Art 13*

##### Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

1) in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo

- b) fissare (su proposta del Consiglio Direttivo) i contributi associativi
  - c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte e da svolgere nei vari settori di sua competenza
  - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo
  - e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
  - f) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori
  - g) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti
- 2) in sede straordinaria
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto presentate dal Consiglio Direttivo
  - b) deliberare, con le modalità richieste dall'Art 11 del presente Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio
  - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo

#### *Art 14*

##### Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che lo Statuto e la legge riservano all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo

- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo

tutte le iniziative necessarie

c) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea

d) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione

e) delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente

f) procede entro il secondo trimestre di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci

g) delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere, preferibilmente, tra i membri del Consiglio Direttivo

h) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e, comunque, entro i limiti consentiti dal bilancio

i) predisporre eventuali Regolamenti attuativi da sottoporre all'Assemblea relativi al presente Statuto

#### *Art 15*

##### Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di undici ad un massimo di tredici membri nominati dall'Assemblea ordinaria tra quei Soci che abbiano presentato la propria candidatura con raccomandata A/R, fax o e.mail non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni o, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.



Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo procede alla nomina di altrettanti membri al posto dei vacanti, partendo dal primo dei non eletti e seguendo la graduatoria. Ad esaurimento della suddetta graduatoria il Consiglio Direttivo è autorizzato al reintegro dei consiglieri vacanti mediante cooptazione. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in relazione alla loro carica, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Poiché il contributo di lavoro dei Consiglieri è indispensabile per la gestione del Centro operativo dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo devono garantire all'Associazione il loro costante e personale impegno di fattiva partecipazione all'attività, svolgendo i compiti e le mansioni loro affidati, pena la decadenza dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo delibera la decadenza dall'incarico dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive.

#### *Art 16*

##### Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce (possibilmente nella sede dell'associazione) di norma con frequenza mensile e, comunque, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti. La convocazione avviene mediante avviso (contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare) spedito con lettera, telegramma, fax, e.mail, almeno dieci giorni prima della riunione e, nei casi di

urgenza, almeno cinque giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o da un Consigliere designato dai presenti. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi peralzata di mano, salvo che la votazione si riferisca a persona fisica o che il Presidente o un terzo dei presenti richiedano la votazione segreta. Le delibere vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne che per le delibere concernenti l'ammissione di nuovi soci, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei presenti. In caso di parità, la votazione deve essere ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.

Il verbale delle sedute, con le deliberazioni del Consiglio, viene redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

#### *Art 17*

Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e durano in carica un quadriennio o, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di loro dimissioni o impedimento grave, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione mediante nuova elezione.

## *Art 18*

### Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza o necessità, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso.

E' compito del Presidente affidare le deleghe operative ai componenti del Consiglio Direttivo e, in preparazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso, comunicare preventivamente a tutti i Soci le modalità di presentazione delle candidature.

E' facoltà del Presidente, qualora lo ritenga utile per la soluzione di determinati problemi, invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo persone particolarmente competenti in materia, allo scopo di ascoltarne i pareri.

## *Art 19*

### Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente collabora col Presidente e lo sostituisce in tutte le funzioni nei casi di assenza o impedimento; egli è quindi del pari investito della rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, in sostituzione

del Presidente.

Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### *Art 20*

##### Compiti del Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci ed i documenti relativi, controlla le necessarie scritture sul libro di cassa, coadiuva il Presidente nel dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ha firma per la gestione dei conti e dei rapporti bancari nonché per tutte le operazioni finanziarie, con firma congiunta a quella del Presidente per ciascuna operazione il cui importo superi un dato limite monetario, che viene stabilito da decisione del Consiglio Direttivo.

E' facoltà del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, qualora ne ravveda la necessità operativa, affidare ad altro Consigliere parte delle competenze del Segretario-Tesoriere.

#### *Art 21*

##### Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea nomina tra le persone aventi idonea capacità professionale un Collegio di Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti, avuto riguardo alla loro competenza, in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con l'appartenenza al

Consiglio Direttivo.

*Art 22*

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Al Collegio dei Revisori spetta, nelle forme d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. I Revisori devono redigere e presentare la loro relazione all'Assemblea relativamente al bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Collegio dei revisori devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

*Art 23*

Elezione del Collegio dei Garanti

L'Assemblea nomina un Collegio dei Garanti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra non associati. I componenti del Collegio dei Garanti, effettivi e supplenti, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

*Art 24*

Compiti del Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, e tra gli Organi stessi. Giudica senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

L'appartenenza al Collegio dei Garanti è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio Direttivo.

*Art 25*

Finanze e patrimonio dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- a) quote associative individuali e collettive stabilite annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
- b) versamenti volontari degli associati
- c) contributi volontari liberali di Lions Club, Leo Club e Distretti Lions secondo le loro norme statutarie
- d) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, associazioni ed enti in genere, finalizzati al sostegno delle attività e dei progetti dell'Associazione
- e) sovvenzioni, donazioni o lasciti di associati o di terzi
- f) contributi di organismi, enti o associazioni internazionali
- g) rimborsi derivanti da convenzioni

#### *Art 26*

##### Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per l'esercizio in corso, qualunque sia il momento dei versamenti effettuati dagli associati.

#### *Art 27*

##### Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo (dopo averne data notifica in tempo utile agli Organi dei Distretti Lions) e approvata dall'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno.

In tal caso l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo alla Scuola Cani Guida dei Lions (Ente morale) o ad altra ONLUS avente analoghe o similari

attività.

*Art 28*

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge, anche con riferimento alle disposizioni della Legge Quadro del Volontariato 11 agosto 1991, n° 266.

Firmato: Ugo Pagani

" : Mario Simone notaio